

Il punto sull'accesso alla moratoria dei debiti e sull'utilizzo degli altri strumenti di sostegno

Pmi agguerrite per battere la crisi

La quota capitale di finanziamenti sospesi raggiunge 12,5 mld

Pagine a cura
di **ROBERTO LENZI**

Le imprese attingono a man bassa agli strumenti messi a disposizione dallo stato per superare la crisi. Hanno utilizzato sia gli strumenti messi a disposizione per spostare i debiti, sia quelli predisposti per accedere a nuovi finanziamenti. Raggiunge gli 12,5 miliardi di euro la quota capitale di finanziamenti sospesi dalle piccole e medie imprese italiane. Arriva a 7 miliardi la quota di nuovi finanziamenti accesi usufruendo della garanzia rilasciata dal fondo di garanzia.

Moratoria. Sono oltre 174 mila le operazioni accolte in quasi un anno di operatività dell'avviso comune per la sospensione dei debiti delle pmi promosso dall'Abi (Associazione bancaria italiana). Un monitoraggio delle operazioni al 31 agosto fornisce questi dati sull'operatività dello strumento che permette alle pmi di sospendere fino a 12 mesi il pagamento delle quote capitale dei finanziamenti bancari e leasing in essere. Sono soltanto 6 mila le domande di sospensione ammissibili che non sono però state accolte dalle banche, a cui vanno sommate le circa 9 mila domande non hanno superato la fase di ammissibilità. Circa 24 mila richieste risultavano ancora in corso di istruttoria a fine agosto. I dati sono destinati comunque a crescere, considerando che già all'inizio di luglio l'operatività dell'avviso comune è stata prorogata fino al 31 gennaio 2011, data ultima per presentare domanda di sospensione da parte delle

	Numero	Debito residuo (mil di euro)	In % domande pervenute		In % domande ammissibili	
			Quota su numero	Quota su debito residuo	Quota su numero	Quota su debito residuo
Domande pervenute	225.003	65.762	100,0%	100,0%		
Domande pervenute non ancora analizzate	10.692	3.297	4,8%	5,0%		
Domande analizzate	214.311	62.465	95,2%	95,0%		
Domande non ammissibili	8.776	1.708	3,9%	2,6%		
Domande ammissibili	205.535	60.794	91,3%	92,4%	100,0%	100,0%
Domande accolte*	174.732	52.247	77,7%	79,4%	85,0%	85,9%
Domande in corso di esame	24.427	7.077	10,9%	10,8%	11,9%	11,6%
Domande non accolte	6.376	1.471	2,8%	2,2%	3,1%	2,4%

* La quota capitale sospesa è pari a 12,5 miliardi di euro

imprese. La proroga non permette però di presentare una seconda domanda su finanziamenti che hanno già usufruito della sospensione; le domande dovranno quindi riguardare finanziamenti che non abbiano ancora usufruito di tale beneficio.

Più di 15 mila le domande con esito negativo. Sono esattamente 15.152 le domande che, per vari motivi, non sono risultate ammissibili o, comunque, non sono state accolte. Si tratta quindi solamente di un 6% delle domande sul totale di quelle presentate. Le ragioni per il mancato accoglimento delle pratiche sono svariate. Le cause di inammissibilità possono risalire al fatto che l'impresa che presenta domanda non è classificata come pmi quindi è una grande impresa, secondo quanto previsto dal dm 18 aprile 2005. Inoltre, le imprese devono avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'at-

tuale congiuntura negativa, e non devono avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni. Pertanto, l'accoglimento della richiesta è anche sottoposto ad un'analisi della banca circa le prospettive dell'impresa che, se negative, possono portare al respingimento della domanda. L'avviso, inoltre, riguarda esclusivamente i finanziamenti che risultavano esistenti alla data di firma, cioè all'inizio di agosto 2009; pertanto, non è possibile sospendere le quote relative a finanziamenti accesi successivamente.

Sospensione fino a 12 mesi L'avviso comune permette di richiedere operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente «immobiliare» ovvero «mobiliare», operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del

credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili. Questo per fornire un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale. L'operazione di sospensione è totalmente gratuita, comporta infatti soltanto il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione, senza aggravio di ulteriori commissioni.

Quasi totale l'adesione degli istituti finanziari. La quasi totalità degli istituti finanziari ha aderito all'avviso comune, dando così la possibilità ai propri clienti di sospendere il rimborso dei finanziamenti fino a 12 mesi. I principali istituti nazionali hanno aderito sin dall'inizio; sul sito dell'Abi www.abi.it è comunque disponibile l'elenco aggiornato delle banche aderenti, da verificare prima

di procedere con la presentazione della richiesta di sospensione.

Ammissibili anche crediti agrario e finanziamenti assistiti da cambiali. A seguito di integrazione dell'avviso, possono essere oggetto di allungamento, per un massimo di 120 giorni, anche le scadenze del credito agrario a breve perfezionato con o senza cambiali. Ai fini dell'ammissibilità dell'operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione della domanda. Si possono sospendere per dodici mesi i finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali in essere alla predetta data del 23 dicembre 2009.

Tali finanziamenti devono avere la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi, con un piano di ammortamento che prevede rate di rimborso comprensive di quote capitale e quote interessi. È escluso, per esempio, lo sconto cambiario. Quindi, le operazioni agevolate ai sensi della legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (cosiddetta legge Sabatini), realizzate secondo la tecnica dello sconto delle cambiali, dal momento che si tratta di finanziamenti agevolati a medio e lungo termine che hanno forma giuridica diversa dal mutuo, non rientrano nel beneficio.